

Newsletter Legale

7.1 Termini di prescrizione e contratto di agenzia

Con riferimento ai termini di prescrizione nel contratto di agenzia occorre tener presente che:

- le provvigioni, essendo somme di denaro pagabili “*periodicamente ad anno o in termini più brevi*”, sono soggette al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, comma 1 n. 4, codice civile;
- l’indennità di cessazione del rapporto di agenzia ex art. 1751 codice civile è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale, in quanto non rientra nell’ipotesi di cui all’art. 2948, comma 1 n. 5, codice civile, che invece si riferisce espressamente alle sole indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.

In buona sostanza, secondo le norme del codice civile e secondo la giurisprudenza:

- il diritto ad ottenere il pagamento delle provvigioni si prescrive in 5 anni;
- il diritto ad ottenere il pagamento dell’indennità di fine rapporto prevista dall’art. 1751 codice civile si prescrive in 10 anni, fermo restando che l’agente deve – a pena di decadenza – chiedere espressamente alla preponente il pagamento di tale indennità entro 1 anno dalla cessazione del rapporto.